

Quaderno della Rivista
Diritti Lavori Mercati

20

Tutela della trasparenza ed effettività del diritto alla retribuzione

Dialogo tra accademia, parti sociali
e operatori del diritto

a cura di

GIOVANNI CALVELLINI

Editoriale Scientifica

La pubblicazione del presente volume è stata possibile grazie al finanziamento dell'Università degli Studi di Siena nell'ambito del Piano per lo Sviluppo della Ricerca - PSR 2023 attraverso il fondo F-NEW FRONTIERS

© Copyright dicembre 2025

Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli

ISBN 979-12-235-0528-1

indice

presentazione

9 GIOVANNI CALVELLINI

introduzione

11 ANTONELLO ZOPPOLI
Trasparenza, diritto, diritti, retribuzione

sezione prima

La cornice giuridica

- 17 ADRIANO ZAMBON
Trasparenza di testi ed effettività del diritto alla retribuzione: un inquadramento filosofico
- 27 ELIA CREMONA
Il fondamento costituzionale del principio di trasparenza nei rapporti asimmetrici
- 53 GABRIELE SALVI
Trasparenza e tutela del contraente debole: la prospettiva civilistica
- 73 GIOVANNI CALVELLINI
La trasparenza retributiva e la sua funzione
- 95 GIUSEPPE ANTONIO RECCHIA
Regole e illusioni della trasparenza retributiva
- 111 OLIVIA BONARDI
La trasparenza retributiva: problemi e soluzioni nel diritto positivo
- 133 MARIAGRAZIA LAMANNIS
Trasparenza e parità retributiva nella dir. n. 2023/970/Ue: l'atteso epilogo di un annoso percorso?

sezione seconda

Un confronto tra studiosi, parti sociali e operatori del diritto

- 153 LARA LAZZERONI
Trasparenza retributiva e parità di genere: riflessioni su lavoro pubblico e processi certificatori
- 163 MARCO TUFO
Salario minimo legale, trasparenza retributiva ed effettività della giusta retribuzione
- 173 GUALTIERO MICHELINI
Lavoro povero e salario minimo tra contrattazione collettiva e giurisprudenza di legittimità
- 183 VINCENZO SILVESTRI
La sfida (persa) della trasparenza retributiva
- 193 MAURIZIO DE CARLI
Il rapporto fra tutela della trasparenza e garanzia dei diritti retributivi nella prospettiva dell'organizzazione datoriale
- 199 NICOLA MARONGIU
La trasparenza e l'effettività dei diritti retributivi nella prospettiva del sindacato
-
- 207 *Notizie sulle Autrici e sugli Autori*
- 209 *Abbreviazioni*

table of contents

presentation

- 9 GIOVANNI CALVELLINI

introduction

- 11 ANTONELLO ZOPPOLI
Transparency, Law, Rights, Pay

section I

The Legal Framework

- 17 ADRIANO ZAMBON
Transparency of Texts and Effectiveness of the Right to Remuneration: a Philosophical Framework
- 27 ELIA CREMONA
The Constitutional Foundation of the Principle of Transparency in Power-Imbalanced Relationships
- 53 GABRIELE SALVI
Transparency and Protection of the Weaker Party: A Civil Law Perspective
- 73 GIOVANNI CALVELLINI
Pay Transparency and its Function
- 95 GIUSEPPE ANTONIO RECCHIA
Rules and Illusions of Pay Transparency
- 111 OLIVIA BONARDI
Pay Transparency: Problems and Solutions in Positive Law
- 133 MARIAGRAZIA LAMANNIS
Transparency and Equal Pay in Directive No. 2023/970/EU: The Long-awaited Conclusion to a Lengthy Process?

section II

Discussion between Scholars,
Social Partners and Legal Practitioners

- 153 LARA LAZZERONI
Pay Transparency and Gender Equality: Reflections on Public Sector Employment and Certification Processes
- 163 MARCO TUFO
Statutory Minimum Wage, Pay Transparency and Effectiveness of Fair Remuneration
- 173 GUALTIERO MICHELINI
In-Work Poverty and Minimum Wage between Collective Bargaining and Case Law of the Supreme Court
- 183 VINCENZO SILVESTRI
The (Lost) Challenge of Pay Transparency
- 193 MAURIZIO DE CARLI
The Relationship between Protecting Labour Transparency and Guaranteeing Pay Rights from the Perspective of Employers' Organisation
- 199 NICOLA MARONGIU
Transparency and Effectiveness of Pay Rights from the Trade Union Perspective
- 207 *Authors' information*
- 209 *Abbreviations*

Gabriele Salvi

Trasparenza e tutela del contraente debole: la prospettiva civilistica

Sommario: 1. Il rapporto tra trasparenza e tutela del contraente debole: il piano dell'indagine. 2. Dalla trasparenza come intellegibilità alla sua attuazione sul piano informativo. 3. La logica mercantile della trasparenza. 4. Le prospettive personalistiche della trasparenza. 5. I problemi rimediali (accenno) e la risorsa ermeneutica offerta dal diritto del lavoro.

1. *Il rapporto tra trasparenza e tutela del contraente debole: il piano dell'indagine*

Come ci insegna la più autorevole dottrina, una discussione sulla 'trasparenza contrattuale' condotta in termini astratti costituisce una "operazione scientificamente non attendibile e praticamente infruttuosa"¹, in quanto

¹ ALPA, *Note minime sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari*, in FERRO-LUZZI, CASTALDI (a cura di), *La nuova legge bancaria. Il Testo Unico delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione. Commentario*, Tomo III, Giuffrè, 1996, p. 1783 ss. In generale sul tema, MINERVINI, *La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori)*, in *Banca*, 1997, p. 96 ss.; ALPA, *La trasparenza dei contratti bancari*, Cacucci, 2003, *passim*; ROPPO, *L'informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo*, in *RDPriv*, 2004, p. 575 ss.; CAPRIGLIONE, *Introduzione*, in CAPRIGLIONE (a cura di), *I contratti dei risparmiatori*, Giuffrè, 2013, p. 6 ss.; ID., *Varietà dalla trasparenza alla best execution: il difficile percorso verso il giusto prezzo*, in *Banca*, 2009, p. 475 ss.; ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico, tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in NAVARRETTA (a cura di), *Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore*, Giuffrè, 2007, p. 515 ss.; DI DONNA, *Obblighi informativi precontrattuali. I. La tutela del consumatore*, Giuffrè, 2008, p. 174 ss.; GAGGERO, *Trasparenza del contratto e rimedi di autotutela*, in *RTDPC*, 2013, p. 461 ss.; PAGLIANTINI, voce *Trasparenza contrattuale*, in *ED*, Annali V, Giuffrè, 2012, p. 1280 ss. In una prospettiva che muove da un'esigenza pratica, v. anche l'interessante studio di DEPLANO, *Il*

il sintagma si configura in maniera alquanto eterogenea a seconda del contesto negoziale in cui viene adoperato ovvero dell'operazione economica a cui lo si applichi.

Parimenti, la definizione di 'contraente debole' ha ormai assunto conformazioni che abbracciano l'asimmetria di potere negoziale nelle sue diverse conformazioni². L'ampia gamma di provvedimenti che si muovono in questa logica³, per quanto multiformi e finalizzati alla salvaguardia delle più disparate posizioni di debolezza, testimoniano, tuttavia, da un lato, il consolidamento del principio di tutela del contraente debole rispetto alle fragili figure codicistiche⁴, con estensione della difesa dal soggetto istituzionalmente debole a quello occasionalmente debole, dall'altro, il progresso del sistema generale, attraverso un mutamento concettuale nella mente del legislatore, il quale non ha potuto restare sordo alle esigenze di protezione ulteriore e più concreta dei soggetti deboli, i quali si trovano esposti all'abuso delle proprie controparti, che in forza del loro potere economico possono imporre la propria volontà contrattuale⁵.

'dialogo' tra giurisprudenza e Arbitro bancario e finanziario sui contenuti dell'obbligo di trasparenza. La richiesta dell'estratto conto da parte del correntista è soggetta al termine di prescrizione stabilito dall'art. 119, comma 4, t.u.b.?, in FNap., 2022, p. 274 ss.

² ROPPO, *Il contratto del duemila*, II ed., Giappichelli, 2005, p. 53; ID., *Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul «terzo contratto»*), in *RDPriv.*, 2007, p. 683, ove, con riferimento ai contratti asimmetrici, si osserva che la formula allude a tutti i contratti in cui si fronteggiano due soggetti di mercato caratterizzati da una significativa asimmetria di potere contrattuale: asimmetria che, per il fatto di derivare precisamente dalle rispettive 'fisiologiche' posizioni di mercato, assume il carattere, per l'appunto, della fisiologica struttura della relazione contrattuale e non della patologia. La categoria comprende, pertanto, sia i contratti del consumatore sia quelli tra soggetti professionisti, in posizioni asimmetriche in termini di potere contrattuale: "in breve, essa copre tutti i contratti che si presentino colpiti da fattori di *market failure*, dandosi per pacifico che siffatti 'fallimenti' appartengono alla fisiologia e non alla patologia del mercato".

³ Rifacendosi ad una autorevole dottrina, in via sintetica, "tra i casi edittali stanno: 1) i contratti conclusi sotto l'effetto di abuso di posizione dominante, 2) i contratti conclusi sotto l'effetto di pratiche commerciali scorrette, privi entrambi di espresso rimedio individuale, 3) i contratti conclusi sotto l'effetto di abuso di dipendenza economica, 4) i contratti conclusi sotto l'effetto di abuso di asimmetria informativa, 5) i contratti conclusi sotto l'effetto di abuso quanto al pagamento nelle transazioni commerciali; in questi tutti il rimedio posto a disposizione del contraente dal legislatore contemporaneo è la nullità di protezione". Così GENTILI, CINTIO, *I nuovi "vizi del consenso"*, in *CI*, 2018, p. 158 ss.

⁴ Sia consentito il rinvio a SALVI, *Contributo allo studio della rescissione nel nuovo diritto dei contratti*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 138 ss.

⁵ Lo sviluppo dell'interesse della dottrina per il tema della debolezza contrattuale è

A tale opera di fondazione di un nuovo modello di contratto⁶, prodotto di un “forte scostamento dal sistema del codice civile”⁷ ha contribuito anche la letteratura giuridica, che è giunta a elaborare il tema della salvaguardia del contraente debole quale principio generale dell’ordinamento o, quanto meno, quale principio protettivo operante nei rapporti contrattuali tra imprenditori, ovvero tra professionisti e consumatori⁸.

testimoniato da una ampia letteratura: v. *ex multis* BENEDETTI, voce *Contratto asimmetrico*, in *ED*, *Annali V*, 2012, p. 370 ss.; SCARSO, *Il contraente «debole»*, Giappichelli, 2006, p. 1 ss.; ROPPO, *Il contratto del duemila*, cit., p. 25 ss.; ALPA, *La protezione del contraente debole nei principi nell’UNIDROIT*, in ALPA, BESSONE (diretto da), *Giur. sist. dir. civ. comm.*, *I contratti in generale. Aggiornamento 1991-1998*, Utet, 1999, p. 228 ss.; GALGANO, *Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte*, in *CI*, 1997, p. 417 ss. In ottica comparatistica, con particolare riferimento all’esperienza anglosassone, MELI, *La tutela della parte debole del rapporto nel diritto contrattuale inglese*, Cedam, 2005, p. 23 ss.

⁶ Sulla necessità di un’opera di integrazione sostanziale tra le discipline – allora contenute negli artt. 1469-*bis* ss. cod. civ., oggi trasposte nel codice del consumo – dei contratti stipulati dal consumatore e la parte generale del contratto, v. l’attenta analisi assiologica di SIRENA, *L’integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto*, in *RDC*, 2004, p. 792 ss.

⁷ MENGONI, *Problemi di integrazione della disciplina dei «contratti del consumatore» nel sistema del codice civile*, in AA.Vv., *Studi in onore di Pietro Rescigno*, Vol. III, Tomo II, Giuffrè, 1998, p. 537, il quale constata una spiccata attitudine dell’art. 9, l. n. 192/1998 a ripetere – sebbene in modo invertito – lo schema dell’atto unilateralmente commerciale previsto dall’art. 54 del codice di commercio del 1882. Se sotto la vigenza di tale ultima norma la condizione di commerciante permetteva l’attrazione di ogni rapporto verso la disciplina speciale commerciale, con l’art. 9 la qualità di impresa dipendente rende il contratto soggetto ad una particolare disciplina civilistica, favorevole a quest’ultima, e non più al diritto comune. Parte della dottrina ha espressamente ritenuto che le norme a tutela del consumatore abbiano inciso sulla disciplina generale del contratto; v., sul punto, BUONOCORE, *Contratti dei consumatori e contratti d’impresa*, in *RDC*, 1995, p. 1 ss.

⁸ GITTI, VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, il Mulino, 2008. V. anche BARCELLONA M., *Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo*, Giappichelli, 2006; LIPARI, *Intorno alla giustizia del contratto*, Editoriale Scientifica, 2016; D’AMICO, *Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici*, in *EDP*, 2019, p. 1 ss.; DE CRISTOFARO, *Il contratto del 2020 nel diritto derivato dell’Unione europea*, in AA.Vv., *Annuario del contratto 2019*, Giappichelli, 2020, p. 60 ss.; MAUGERI, *I diversi contratti asimmetrici. Dialogo con Enzo Roppo*, in AA.Vv., *Annuario*, cit., p. 119 ss.; ZOPPINI, *Vincenzo Roppo e la teoria ‘non euclidea’ del contratto (discussa con i casi dell’Euribor negativo e della fatturazione a 28 giorni)*, in AA.Vv., *Annuario*, cit., p. 251 ss.; MINERVINI, *Il contratto della microimpresa*, in *NLCC*, 2021, p. 74 ss. Sul tema GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Vol. II, Tomo I, Cedam, 2004, p. 135, per il quale la tutela del contraente debole è un principio generale dell’ordinamento; PROSPERI, *Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 10 ss., secondo il quale la legge sulla subfornitura deve essere valutata come espressione di quell’esigenza di un controllo sul contenuto del contratto in favore del contraente debole, che ormai caratterizza l’intero ordinamento. Si veda anche l’interessante, seppur risalente, dibattito tra PATTI, *Il codice civile e*

Eppure, a fronte di un contesto ermeneutico sempre più orientato alla salvaguardia di certe posizioni, il risultato normativo è alquanto instabile sotto il profilo della descrizione delle caratteristiche determinanti la situazione di debolezza, con l'ovvia conseguenza che anche i rimedi divengano fluidi, mutevoli e non sempre sovrapponibili⁹.

Tutto ciò posto, non stupisce, dunque, che pure il rapporto tra i concetti di trasparenza contrattuale e di tutela del contraente debole assuma forme del tutto peculiari nei vari settori, a seconda del perimetro nel quale lo si voglia confinare. Le regole sulla trasparenza si presentano articolate e differenziate, sia avuto riguardo agli strumenti formali di cui si avvalgono, sia sotto il profilo sostanziale, "così conformandosi differentemente la trasparenza in seno tanto ai diversi raggruppamenti contrattuali riguardati dalle plurime discipline di settore quanto alle differenti fasi di svolgimento della relazione negoziale"¹⁰.

Un mero esempio può assumere funzione chiarificatrice: nel settore della contrattazione di prodotti agricoli ed alimentari (la c.d. filiera agroalimentare¹¹) la trasparenza non è diretta a colmare, come accade nella disciplina dei consumatori, l'asimmetria informativa tra le parti, ma piuttosto a proteggere il contenuto economico dello scambio dalle condotte *lato sensu* estorsive del contraente forte¹².

Se le diversità di assetto normativo e il profondo impregnarsi di fattualità costituiscono un ostacolo ad una visione unitaria del fenomeno, offrire un quadro completo dello stato dell'arte circa le interazioni tra tutela del

il diritto dei consumatori. Postilla, in *NGCC*, 2005, p. 282 ss. e *SIRENA, Il codice civile e il diritto dei consumatori*, in *NGCC*, 2005, p. 277 ss.

⁹ Già NAVARRETTA, *Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo*, in *RDC*, 2005, p. 507 ss., correttamente notava come, ad esempio, il campo applicativo della normativa a tutela del consumatore e quello in materia di fornitura sono diversi, senza la possibilità di passaggio dall'uno all'altro. A seconda della qualifica della parte debole si dovrà invocare la tutela appropriata.

¹⁰ GAGGERO, *op. cit.*, p. 461 s.

¹¹ Su cui in generale, ANGIOLINI, *Liaisons dangereuses: la slealtà nella filiera agricola e alimentare*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, p. 13 ss.

¹² In tal senso PAGLIANTINI, *Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente ed in fieri*, in *NLCC*, 2020, p. 243. Vedi anche CALONI, *Cessione di prodotti agricoli ed alimentari: struttura della contrattazione e rimedi*, in *DAGroal*, 2024, p. 304, per il quale le "principali funzioni della prescrizione di forma sembrano essere, allora, la trasparenza delle condizioni contrattuali, cui consegue una più agevole verificabilità in giudizio, e la prova in giudizio, mentre la protezione della parte debole è un effetto eventuale, per il caso in cui sia dato riscontrare un'asimmetria".

contraente debole e trasparenza negoziale nei vari contesti del diritto civile assumerebbe le forme, al più, di una mera descrizione, peraltro connotata da forti rischi di superficialità.

Alla luce di quanto detto si è deciso di limitare la presente indagine all'ambito che assume carattere paradigmatico del rapporto tra trasparenza e debolezza contrattuale, cioè quello dei contratti dei consumatori¹³, anche in ragione dell'approfondimento che in quel settore il concetto di trasparenza ha avuto, con ciò permettendo all'interprete di andare oltre al dato normativo, in favore di una più attenta analisi di cosa davvero si intenda per trasparenza e quali ne siano i contorni regolatori.

Il punto di osservazione sarà quello della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il cui attivismo interpretativo è ormai oggetto di unanime riconoscimento¹⁴.

Tutto il sistema ordinamentale consumeristico esprime, infatti, la indubbia consapevolezza, in sede normativa e a muovere dall'art. 169 Tfrue, dell'asimmetria informativa tra consumatore e professionista ed istituisce forme e rimedi indirizzati a garantire le coordinate con cui si declina il paradigma della trasparenza di volta in volta tracciato nei vari luoghi disciplinari¹⁵.

Proprio (e soltanto) alla definizione dell'evoluzione del concetto di trasparenza in ambito europeo, a muovere dal dettato della dir. n. 93/13/Cee, ci si dedicherà in questa sede.

¹³ Ove, per sua intrinseca natura, il rapporto è caratterizzato da asimmetrie informative e sostanziale divario, di cui si avvantaggia il contraente forte, il professionista detentore del potere economico, a discapito del soggetto debole che si ritrova in inferiorità sotto il profilo tecnico, informativo e del potere contrattuale. Cfr. PERLINGIERI, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, p. 485. Cfr. GROSSI, *L'ultima Carta dei diritti (lo storico del diritto e la "Carta di Nizza")*, in VETTORI (a cura di), *Carta europea e diritti dei privati*, Cedam, 2002, p. 249; nonché RODOTÀ, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, in AA.VV., *Riscrivere i diritti in Europa*, il Mulino, 2001, p. 1545 ss.

¹⁴ Su cui, tra i tanti, LIPARI, *Il problema dell'effettività del diritto comunitario*, in RTDPC, 2009, p. 892 ss.; TESAURO, *Alcune riflessioni sul ruolo della Corte di giustizia nell'evoluzione dell'Unione europea*, in DUE, 2013, p. 484 ss.; CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Giuffrè, 2015, p. 277 ss.

¹⁵ Sul tema, *ex multis*, SENIGAGLIA, *Consumatore, vulnerabilità e principio di trasparenza tra razionalità e bias cognitivi*, in NGCC, 2024, p. 1522 ss. V. altresì CAMARDI, *Integrazione giuridica europea e regolazione del mercato. La disciplina dei contratti di consumo nel diritto della concorrenza*, in EDP, 2001, p. 703 ss.; EAD., *Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti reticolari*, in RCDP, 2005, p. 549 ss.; ALPA, *Introduzione al diritto dei consumatori*, Laterza, 2006, p. 43 ss.; ROPPO, *Parte generale del contratto*, cit., p. 695 ss.; NAVARRETTA, *L'evoluzione dell'autonomia contrattuale fra ideologie e principi*, in QF, 2014, p. 590 ss.

2. *Dalla trasparenza come intellegibilità alla sua attuazione sul piano informativo*

È un dato percepibile *prima facie* che nell'ultimo trentennio le regole del contratto si siano conformate alla esigenza di trasparenza del regolamento e della relazione negoziale, introducendo discipline articolate e differenziate.

Assumendo come riferimento la disciplina consumeristica, il punto di partenza dell'indagine che si intende compiere non può che essere la proposizione contenuta nell'art. 5 e nell'art. 4, par. 2, dir. n. 93/13/Cee, nell'ambito della quale si dispone che la redazione (o formulazione) delle clausole di un contratto concluso tra professionista e consumatore deve assumere i caratteri della chiarezza e comprensibilità.

In verità, le due disposizioni si pongono in un'ottica diversa: se l'art. 5 individua nella trasparenza un obbligo del professionista, l'art. 4, par. 2, si configura alla stregua di una condizione necessaria per mettere al riparo dal giudizio di abusività le clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto o che attengono alla perequazione tra il corrispettivo e i beni o servizi offerti¹⁶. Ora, segnalata doverosamente la diversa struttura tra le due regole, il rapporto tra queste è da intendersi nel senso che la redazione delle clausole contrattuali è un obbligo del professionista avente sempre la medesima portata; sono gli effetti, che fanno seguito ad un suo inadempimento, che possono mutare in base a quali clausole del regolamento non risultino chiare e comprensibili¹⁷.

Lo dimostra la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, a partire da rinvii pregiudiziali aventi ad oggetto tanto l'art. 5 quanto l'art. 4, par. 2, ha ricostruito la nozione di trasparenza negli stessi termini, riconoscendo nell'art. 5 la fonte dell'obbligo¹⁸.

¹⁶ In generale sul tema, v. RIZZO, *Trasparenza e «contratti del consumatore» (la novella al codice civile)*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, p. 13 ss.; DI GIOVANNI, *La regola di trasparenza nei contratti del consumatore*, Giappichelli, 1998, *passim*.

¹⁷ Così VERSACI, *La trasparenza materiale nella direttiva 93/13: una moltiplicazione dei modelli regolatori tra genus e species*, in PAGLIANTINI (a cura di), *Le clausole abusive nei contratti dei consumatori. Trent'anni di direttiva 93/13*, La Tribuna, 2024, p. 322.

¹⁸ Tra le altre C. Giust. 21 dicembre 2016, *Gutiérrez Naranjo e altri*, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, in *Contratti*, 2017, p. 11 ss. Per un'indagine sull'art. 5 e sul suo ruolo, ROPPO, *La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori*, in *RDC*, 1994, p. 295; SCOGNAMIGLIO, *Principi generali e disciplina speciale nell'interpretazione dei contratti dei consumatori*, in *AA.VV., Studi in onore di Renato Scognamiglio*, Vol. I, Istituto Poligrafico dello Stato, 1997, p. 525 ss.

Il precetto di chiarezza, precisione, comprensibilità concerne, a prima vista, la modalità di redazione della clausola e, quindi, la leggibilità dell'informazione ivi contenuta, intesa come risultato da perseguire¹⁹.

In questo senso la chiarezza concerne la necessità che il contratto sia redatto con caratteri tipografici leggibili – risultando, viceversa, non chiara, per esempio, una clausola predisposta con caratteri inferiori rispetto a quelli utilizzati per le altre clausole – ovvero il fatto che l'informazione abbia un significato nel linguaggio conosciuto dal consumatore, che i periodi che contengono l'informazione siano formulati con una scelta di valori sintattici e semantici semplici, che l'uso di termini tecnici sia limitato ai soli casi in cui essi sono indispensabili e, comunque, se ne consenta la effettiva comprensione mediante spiegazioni o rinvii extratestuali²⁰.

La prospettiva della trasparenza, dunque, trova un primo punto di caduta nel ragionamento sul linguaggio delle clausole e sulla loro intellegibilità.

Tale ottica è stata, sin da subito, considerata limitativa e si è scontrata con l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, la quale ha inteso non appiattirsi sull'intelligibilità e sulla chiarezza lessicale, riconoscendo che il problema della trasparenza nelle clausole 'principali' racchiude virtualmente una gamma di ipotesi che esulano dalla mera oscurità intrinseca della dichiarazione e si traducono piuttosto, in senso lato ed in vario modo, in un appannamento dell'impatto che la clausola potrebbe avere sulla decisione del consumatore, ove fosse correttamente considerata ed intesa.

In specie, il primo approccio rispetto al tema della trasparenza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia può ricondursi ai casi *Invitel* e *RWE Vertrieb*²¹. Le due pronunce, da accomunarsi non solo perché quasi coeve, tracciano alcune linee essenziali nell'interpretazione dell'art. 5, dir. n. 93/13/Cee, assegnando a tale disposizione una funzione che va oltre la mera richiesta di intellegibilità della clausola negoziale.

¹⁹ SCIARRONE ALIBRANDI, *Prime riflessioni sulla direttiva comunitaria n. 93/13 (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)*, in *Banca*, 1993, p. 726.

²⁰ Cfr. anche CIAN, *Il nuovo capo XIV-bis (titolo II, libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori*, in *SI*, 1996, p. 419; CHERUBINI, *Tutela del «contraente debole» nella formazione del consenso*, Giappichelli, 2005, p. 38 ss.; QUADRI, *Trasparenza nei servizi bancari e tutela del consumatore*, in *NGCC*, 2011, p. 95 ss.

²¹ C. Giust. 26 aprile 2012, *Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság c. Invitel Távközlési Zrt*, C-472/10 e C. Giust. 21 marzo 2013, *RWE Vertrieb AG c. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV*, C-92/11, entrambe in www.curia.europa.eu; per un commento alla seconda, v. PICCIANO, *Il carattere abusivo di una clausola standardizzata*, in *Contratti*, 2013, p. 638 ss.

Le decisioni traggono origine da procedimenti di impugnazione di clausole negoziali attinenti alla possibilità per il professionista di modificare unilateralmente il contenuto negoziale a seguito dell'esercizio di un legittimo *ius variandi* non connotato dalla specificazione di criteri o modalità attuative.

In queste ipotesi, nel valutare il carattere 'abusivo' della clausola, secondo la Corte riveste un'importanza fondamentale la possibilità, per il consumatore, di prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le modifiche apportate dal professionista alle condizioni generali con riferimento alle spese collegate al servizio da prestare²².

Ciò comporta che allorché alcuni aspetti delle modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti dalle disposizioni legislative o regolamentari imperative, o dette disposizioni prevedano, per un consumatore, la facoltà di porre termine al contratto mediante il recesso, "è essenziale che il professionista informi il consumatore in relazione a dette disposizioni"²³.

L'obbligo di trasparenza del professionista esige di evitare l'effetto sorpresa di una clausola sullo *ius variandi*, non rispettosa delle garanzie prescritte, che – in quanto non adeguatamente conosciute – inducono alla stipula il consumatore. In sostanza, la trasparenza assume le forme dell'obbligo di soddisfazione delle condizioni minime di conoscibilità di una clausola, affinché la stessa possa far parte del regolamento contrattuale.

I contorni del giudizio di trasparenza si espandono dalla mera rilevanza e funzionalità del segno comunicativo, alla conoscibilità e comprensibilità delle clausole e, infine, con un ulteriore passaggio in *RWE Vertrieb*, alla obbligatorietà dell'informazione precontrattuale funzionale alla effettiva comprensione dell'affare.

In quest'ultima pronuncia, infatti, la Corte di Giustizia trasfonde nel criterio della trasparenza anche un obbligo informativo che non ambisce alla semplice conoscenza o conoscibilità della possibilità di variazione del contenuto negoziale, ma anche alla prevedibilità che ciò possa avvenire, conferendo al consumatore un diritto "di poter prevedere le conseguenze che un simile cambiamento possa comportare in futuro nei suoi confronti"²⁴.

²² § 28.

²³ § 29.

²⁴ § 53.

Questa posizione ha trovato definitiva consacrazione, di lì a poco, nel caso *Kásler*, ove la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo il quale “l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali posto dalla dir. n. 93/13/Cee non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime”, in quanto “poiché il sistema di tutela istituito dalla dir. n. 93/13/Cee poggia sull’idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto concerne, in particolare, il livello di informazione, siffatto obbligo di trasparenza deve essere inteso in maniera estensiva”, ossia intendendo la trasparenza nel senso di una informazione che consenta al consumatore di “prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche” che derivano dall’applicazione di una certa clausola²⁵.

Il requisito della trasparenza deve quindi essere interpretato in maniera estensiva²⁶, stanti le difficoltà che il consumatore potrebbe incontrare nel comprendere il significato delle clausole negoziali che, anche se redatte in maniera puntuale dal punto di vista linguistico, potrebbero essere non adatte a chiarire i vantaggi, gli inconvenienti e i rischi a cui si andrebbe incontro concludendo il contratto²⁷. I giudici del Lussemburgo hanno, dunque, precisato che la ‘intrasparenza’ che legittima la sottoposizione al giudizio di vessatorietà anche delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla perequazione tra le prestazioni può ritenersi esclusa non tanto in presenza di una chiarezza e comprensibilità sussistenti sul piano meramente grammaticale e lessicale, bensì soltanto attraverso una formulazione della clausola che sia tale da consentire al consumatore di rendersi effettivamente e sostanzialmente conto del pregiudizio che la clausola medesima può per lui comportare²⁸.

A ben vedere, la conseguenza di questa impostazione è quella di prescrivere al professionista di fornire al consumatore le informazioni neces-

²⁵ C. Giust. 30 aprile 2014, *Kásler e Kaslerne Rabai*, C-26/13, in www.curia.europa.eu.

²⁶ Sul concetto di trasparenza in senso forte LEONE, *Transparency revisited - on the role of information in the recent case-law of the CJEU*, in *Eu. Rev. Contr. Law*, 2014, p. 312 ss. Si veda pure il pensiero di CAMPAGNA, *Contratto di credito e trasparenza: recenti orientamenti della Corte di giustizia*, in *NGCC*, 2018, p. 508 ss., il quale, nel dubitare che si tratti di una interpretazione estensiva, ritiene che per la Corte “la trasparenza (chiarezza e comprensibilità) prescrive anche l’informazione” (corsivi di chi scrive) e che “a intendere la trasparenza [...] anche come informazione, niente è aggiunto alla trasparenza, niente all’informazione”.

²⁷ V. già MINERVINI, *La trasparenza contrattuale*, in *Contratti*, 2006, p. 596 ss.

²⁸ D’AMICO, *La Corte di Giustizia e la vicenda (ungherese) dei mutui in valuta estera stipulati con un consumatore*, in *Contratti*, 2020, p. 10.

sarie per svolgere un giudizio prognostico circa gli effetti giuridici e le conseguenze economiche discendenti dal contratto²⁹.

3. *La logica mercantile della trasparenza*

La trasparenza, quindi, dalla prima versione analizzata nelle sentenze citate – ove la prevedibilità delle modifiche unilaterali (successive alla conclusione) è strumentale all’effettiva conoscibilità di tutte le clausole contrattuali – intesa come trasparenza formale pacificamente rinvenibile nell’art. 5, dir. n. 93/13/Cee, si evolve diventando lo strumento per richiamare i professionisti di qualunque mercato ad uno standard di informazioni obbligatorie, da fornire prima della conclusione del contratto, con lo scopo di far cogliere ai consumatori gli effetti giuridici che discendono dalle clausole a cui si stanno per vincolare, soprattutto se gli effetti si protraggono nel tempo, come avviene in qualsiasi contratto di durata³⁰.

A conti fatti, quello che si intende raggiungere è un mercato in cui il consumatore persegue scelte ottimali e, per far ciò, ha necessità di avere una chiara raffigurazione dell’affare; quando il meccanismo negoziale sia complesso e la convenienza dell’affare si oscuri, compete ad un’informativa puntuale del professionista impedire che il consumatore si affidi ad una prospettiva che una lettura consapevole avrebbe, quanto meno, esposto a qualche incertezza³¹.

La trasparenza, pertanto, quale conoscibilità dei dati salienti del rapporto e comprensibilità degli stessi, è del tutto congeniale all’idea mercan-

²⁹ PAGLIANTINI, *La trasparenza consumeristica tra “dottrina” della Corte ed equivoci interpretativi*, in *EDP*, 2019, p. 655 per il quale si è al cospetto di “una trasparenza conformativa e agganciata a quel 20 Considerando trasformante in un *essentielle* l’informazione precontrattuale”.

³⁰ Così VERSACI, *op. cit.*, p. 328.

³¹ GRISI, voce *Informazione (obblighi di)*, in *ED*, Annali IV, 2011, p. 606 ss.; GRUNDMANN, *L'autonomia privata nel mercato interno: le regole d'informazione come strumento*, in *EDP*, 2001, p. 270 ss.; VALLE, *La vessatorietà delle clausole, oltre la nullità parziale*, in *CI/Eu.*, 2014, p. 122 ss.; GAGGERO, *op. cit.*, p. 476 ss. In senso critico, MAUGERI, *Alcune perplessità in merito alla possibilità di adottare il DCFR come strumento opzionale (o facoltativo)*, in *NGCC*, 2011, p. 253 ss.; EAD., *Il contratto con il consumatore nell'UE fra ordoliberalismo e altri neoliberalismi*, in *MonCred*, 2019, p. 376, ove si legge: “proviamo a chiederci se la tutela prevista dalle Direttive sul credito al consumo possa considerarsi sufficiente. Ma questa a me sembra, per l'appunto, una richiesta di superamento di quell'atteggiamento 'europeo' che non ha mai realmente voluto sciogliere la riserva sulle ragioni della tutela concessa al consumatore e che porta le Corti a proteggere quest'ultimo oltre quanto i teorici dell'EAL ritengono possa esser efficiente”.

tilistica – sottesa alla stessa dir. n. 93/13/Cee – secondo la quale la scelta razionale del consumatore può esercitarsi grazie alla comparazione delle offerte presenti sul mercato, con la conseguenza che se i consumatori non comprendono realmente quanto stanno pagando e per cosa (ivi compresa la prevedibilità di un assetto negoziale diverso da quello originario), sarà comunque compromessa la loro capacità di indirizzare le scelte in modo razionale, cioè verso una massimizzazione del guadagno³².

In questa prospettiva un breve riferimento a un caso pratico può risultare una cartina di tornasole stimolante.

La vicenda è quella di un consumatore francese che aveva stipulato due contratti di mutuo e, al momento della conclusione di tali contratti, aveva aderito ad un ‘contratto di assicurazione di gruppo’ con il quale si garantiva il pagamento dei ratei di mutuo per il caso di decesso o d’invalidità permanente e assoluta o in caso di inabilità totale al lavoro, con la precisazione che lo stato di inabilità totale al lavoro era integrato qualora, alla scadenza di un periodo continuativo di interruzione dell’attività di 90 giorni (detto ‘periodo di attesa’), l’assicurato si trovasse nell’impossibilità di riprendere una qualunque attività retribuita o meno a seguito di un infortunio o di una malattia.

Il consumatore, qualche anno dopo, veniva posto in congedo di malattia a causa di una ricaduta legata ad un precedente infortunio sul lavoro, ma l’assicurazione gli comunicava che non si sarebbe fatta carico delle rate dei suoi mutui perché le sue condizioni di salute gli consentivano di esercitare un’attività professionale adeguata a tempo parziale, o comunque idonea a procurargli un sia pur minimo reddito, sì da non consentirgli di beneficiare della garanzia assicurativa.

L’assicurato introduceva un giudizio con il quale contestava l’abusività della clausola di esonero dalla copertura assicurativa, sostenendo che la definizione di inabilità totale al lavoro era redatta in maniera tale da non

³² Il che dovrebbe indurre, ma non è questa la sede, ad analizzare *funditus* le ragioni della protezione del consumatore, se da intendersi in una logica che tende alla identificazione dei consumatori come una ‘classe sociologica’, che merita, proprio nella sua dimensione di classe, tutela nei confronti dell’impresa [tra gli altri, LIBERTINI, *La tutela della libertà di scelta del consumatore e i prodotti finanziari*, in GRILLO (a cura di), *Mercati finanziari e protezione del consumatore*, Giuffrè, 2010, p. 21 ss.] ovvero se la salvaguardia del consumatore delinea una situazione giuridica da regolarsi in termini di protezione dell’integrità del mercato (ZOPPINI, *Appunti in tema di rapporti tra tutele civilistiche e disciplina della vigilanza bancaria*, in Banca, 2012, p. 26 ss.).

consentire ad un consumatore di comprenderne la portata, di talché egli si era convinto che il contratto di assicurazione, stipulato per coprirsi dal rischio di non riuscire a rimborsare le somme ricevute a prestito con i due contratti di mutuo, lo avrebbe garantito nel caso in cui si fosse trovato in uno stato di inabilità totale al lavoro tale da non consentirgli di ripagare il debito.

Sollevato da parte del giudice nazionale un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla nozione di trasparenza ai sensi della dir. n. 93/13/Cee, la Corte ha chiarito che “è di rilevanza essenziale per il consumatore, ai fini del rispetto dell’obbligo di trasparenza, non soltanto l’informazione fornita prima della conclusione del contratto sulle condizioni dell’impegno, ma altresì l’illustrazione delle peculiarità del meccanismo di presa a carico delle rate dovute al mutuante nel caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario, come pure la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Ciò vale nella misura in cui il consumatore deciderà, alla luce di tali due tipi di elementi, se intende vincolarsi contrattualmente a un professionista mediante l’adesione alle condizioni predisposte preventivamente da quest’ultimo”³³.

In sostanza, per la Corte il consumatore non ha necessariamente preso coscienza, al momento della conclusione del contratto, della circostanza che la nozione di ‘inabilità totale al lavoro’, ai sensi di quest’ultimo, non corrispondeva a quella di ‘inabilità permanente parziale’ ai sensi del diritto previdenziale francese, cosicché non si può escludere nella specie che, anche se la clausola sia redatta in modo grammaticalmente corretto, la portata di tale clausola non sia stata compresa dal consumatore³⁴.

³³ C. Giust. 23 aprile 2015, *Van Hove c. CNP Assurance SA*, C-96/14, in *NGCC*, 2015, p. 878 ss., con nota di LANDINI, “Oggetto oscuro” e tutela del consumatore. La Corte aggiunge che l’espressione “riprendere una qualunque attività retribuita o meno”, può essere intesa nel senso che anche gli assicurati che non esercitano un’attività retribuita nel momento in cui sopravviene un infortunio o una malattia possono essere considerati in stato di inabilità totale al lavoro, ma anche nel senso che non consente a una persona, che sia in grado di esercitare una qualsiasi attività anche non retribuita, di beneficiare della presa a carico delle rate che essa deve alla propria controparte contrattuale a titolo della garanzia di invalidità.

³⁴ § 43. Il tutto anche avuto riguardo al fatto che il consumatore aveva concluso il contratto nell’ambito di una operazione negoziale più complessa e “non si può pretendere dal consumatore, al momento della stipulazione di contratti connessi, la stessa vigilanza circa

Il concetto di trasparenza materiale che si trae dal caso in esame risulta senz'altro evoluto rispetto alla (semplice) conoscibilità del regolamento contrattuale, a favore di una visione nella quale essa si pone in funzione dell'obiettivo generale di rendere la scelta del consumatore quanto più razionale (cioè efficiente sul mercato) possibile.

Infatti, se il consumatore finisce per compiere una scelta contrattuale che, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, non avrebbe compiuto, non ne risentirebbe soltanto il suo patrimonio, ma anche lo stesso funzionamento del mercato, nella misura in cui il contraente avrebbe operato una decisione negoziale che presuppone la rinuncia ad altro operatore economico che avrebbe potuto soddisfare, in maniera più conforme ai suoi interessi, le sue aspettative. Non vi è dubbio, pertanto, che anche nella logica appena tracciata la trasparenza materiale deve essere ricondotta alla logica mercantile a cui è ispirata la dir. n. 93/13/Cee³⁵.

4. *Le prospettive personalistiche della trasparenza*

In questo panorama giurisprudenziale europeo riguardante il concetto di trasparenza nella contrattazione B2C si inserisce una serie di pronunce che (ovviamente) ha a che fare con il tema in indagine, ma riguardato nello specifico ambito applicativo dei mutui in valuta estera³⁶.

In particolare, si tratta di provvedimenti nei quali la Corte si è occupata dell'inquadramento e del regime normativo di quelle pattuizioni, non del tutto sovrapponibili ma aventi il medesimo intento, che, inserite in contratti di mutuo stipulati da consumatori, vincolavano l'obbligo restitutorio del mutuatario – e, nella specie, il *quantum* delle rate di finanziamento – alle oscillazioni del cambio di una valuta straniera.

Calando il concetto di trasparenza, come sin qui descritto, al problema che si pone in caso di mutuo in valuta estera, una parte della giurisprudenza

l'estensione dei rischi coperti da tale contratto di assicurazione che si potrebbe pretendere se egli avesse stipulato separatamente il suddetto contratto e i contratti di mutuo" (§ 48).

³⁵ VERSACI, *op. cit.*, p. 332.

³⁶ Su cui v. AZZARRI, *Principio di trasparenza e prospettive rimediali: a proposito dei mutui (ai consumatori) e dei leasing (ai professionisti) indicizzati a una valuta straniera*, in NLCC, 2022, p. 1219 ss.; PISTELLI, *Prestiti in valuta tra concorrenza e mercato*, in NGCC, 2022, p. 108 ss.; DALMARTELLO, *Appunti sulla distribuzione di mutui indicizzati a una valuta estera*, in RDBanc, 2017, p. 279 ss.

europea si è limitata a imporre al professionista l'illustrazione del meccanismo di funzionamento delle clausole di indicizzazione.

In linea di continuità con quanto esposto sin qui, il tema della trasparenza si collocava nell'ottica della effettiva conoscenza e comprensibilità, in capo al consumatore, del metodo di calcolo della rata e ciò perché il consumatore deve essere in grado di comprendere le modalità di calcolo degli interessi e, dunque, valutare il costo totale del credito, al fine di operare una scelta negoziale consapevole (o meglio, razionale).

E dunque si spiegano in questa prospettiva i casi *Pohotovost*³⁷, *Bucura*³⁸ e *EOS KSI Slovensko*³⁹, nei quali si afferma che l'“informazione del consumatore sul costo globale del credito, sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica, riveste a tal riguardo un'importanza essenziale. Da un canto, tale informazione, che dev'essere comunicata, ai sensi dell'art. 3, dir. n. 87/102/Cee, già nella pubblicità, contribuisce alla trasparenza del mercato, in quanto consente al consumatore di comparare le offerte di credito. D'altro canto, essa consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno”⁴⁰, ovvero che “la mancata indicazione del Taeg in un contratto di credito può costituire un elemento decisivo nell'ambito dell'esame da parte del giudice nazionale interessato della questione se la clausola di tale contratto relativa al costo del credito sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell'art. 4, dir. n. 93/13/Cee”⁴¹, ovvero, più di recente, che “non osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale soddisfa il requisito di trasparenza una clausola contrattuale che, conformemente alla normativa nazionale, prevede il pagamento da parte del consumatore di una commissione di apertura destinata a remunerare i servizi connessi all'esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o altri servizi analoghi, che non contiene la descrizione dettagliata della natura di tali servizi né l'indicazione del tempo dedicato alla loro esecuzione, purché il consumatore sia stato effettivamente posto in grado di valutare le conseguenze eco-

³⁷ C. Giust. 16 settembre 2010, *Pohotovost' s.r.o. c. Iveta Korčkovská*, C-76/10, in www.curia.europa.eu.

³⁸ C. Giust. 9 luglio 2015, *Maria Bucura c. SC Bancpost S.A.*, C-348/14, in www.curia.europa.eu.

³⁹ C. Giust. 20 settembre 2018, *EOS KSI Slovensko s.r.o. c. Ján Danko, Margita Danková*, C-448/17, in www.curia.europa.eu.

⁴⁰ C. Giust. 16 settembre 2010, C-76/10, cit., § 70.

⁴¹ C. Giust. 20 settembre 2018, C-448/17, cit., § 65.

*nomiche che gliene derivano, di comprendere la natura dei servizi forniti in cambio delle spese previste da detta clausola e di verificare che non vi sia sovrapposizione tra le varie spese previste dal contratto o tra i servizi remunerati da queste ultime*⁴².

L'intrasparenza, lessicale o in senso giuridico, consegue, dunque, alla mancata attitudine della clausola a rendere edotto il consumatore di tutti i vantaggi ed i costi del contratto sottoscritto.

Questa impostazione si incrina, evolvendosi, già con il caso *Kásler*, ma soprattutto con le controversie *Andriuciuc*⁴³ e *BNP Paribas*⁴⁴.

Nel tempo la Corte, infatti, ha decisamente spostato in avanti l'asticella dell'informazione dovuta al consumatore, stabilendo che l'obbligo del professionista si sostanzia nel trasferimento di un corpo di informazioni e spiegazioni che non possono essere limitate agli elementi essenziali (nell'ambito in parola, su tutte, una informazione come quella costituita dal Taeg), funzionali a una mera valutazione comparativa delle offerte di mercato, all'esito della quale il consumatore opererà sempre una scelta che soddisfi nel modo migliore i propri interessi e, con essi, alimenti il mercato concorrenziale.

Guardando a una delle più recenti pronunce, la Corte afferma esplicitamente che “per quanto riguarda, più in particolare, i contratti di mutuo indicizzati in una valuta estera, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali implica, segnatamente, che un professionista deve chiaramente informare il consumatore interessato del fatto che, sottoscrivendo un siffatto contratto, quest'ultimo si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito. Inoltre, tale professionista deve esporre al consumatore le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un contratto del genere” e “le informazioni comunicate da detto professionista devono poter consentire ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non solo di comprendere che, in funzione delle variazioni del tasso di cambio, l'evoluzione della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento può comportare conseguenze sfavorevoli nei confronti dei suoi obblighi finanziari,

⁴² C. Giust. 30 aprile 2025, *Justa c. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.*, C-39/24, in www.curia.europa.eu (corsivo aggiunto).

⁴³ C. Giust. 20 settembre 2017, *Ruxandra Paula Andriuciuc e altri c. Banca Românească S.A.*, C-186/16, in www.curia.europa.eu.

⁴⁴ C. Giust. 10 giugno 2021, *BNP Paribas Personal Finance S.A. c. VE*, C-609/19, in www.curia.europa.eu.

ma anche di *comprendere, nell'ambito della sottoscrizione di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il rischio reale al quale tale consumatore si espone, nel corso di tutta la durata del contratto di mutuo, nell'ipotesi di un deprezzamento significativo della valuta in cui riceve suoi guadagni rispetto alla moneta di conto*⁴⁵.

La frontiera della trasparenza si evolve in una logica non più solo efficientista, nella quale la regola imperativa punta ad eliminare l'asimmetria informativa – e, con essa, a garantire una scelta razionale del consumatore nel mercato – e pare assumere un carattere personalistico, nel quale l'informazione non solo elimina il *gap* di conoscenze tra le parti, ma fornisce al consumatore gli strumenti per esprimere una scelta più ponderata e responsabile possibile, così tentando di sottrarlo al rischio di sovraindebitamento e, nel contempo, diminuendo lo spazio riservato all'autoresponsabilità⁴⁶.

Quali che siano le ragioni di questa potenziale svolta⁴⁷, è innegabile che la trasparenza nella giurisprudenza della Corte si colora di una matrice inaspettata e culturalmente emancipata: da strumento attraverso cui colmare asimmetrie informative che minano l'efficienza del mercato a elemento funzionale ad una scelta avveduta e consapevole. E ciò tenuto conto che l'inferiorità rispetto a un professionista riguarda non solo il livello di informazione, ma anche il potere nelle trattative, situazione che induce il consumatore ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dall'altro contraente, senza poter incidere in alcun modo sul contenuto delle stesse. La differenza di potere negoziale deve essere colmata non solo sul piano informativo, ma anche mediante il richiamo dell'attenzione del consumatore sulle conseguenze giuridiche ed economiche del contratto, con ciò tentando di oltrepassare la mera logica mercantile.

⁴⁵ C. Giust. 21 settembre 2023, *AM, PM c. mBank S.A.*, C-139/22, in www.curia.europa.eu (corsivo aggiunto).

⁴⁶ Così VERSACI, *op. cit.*, p. 333 s. Emblematico in tal senso il caso deciso da C. Giust. 12 gennaio 2023, *DV c. MA*, C-395/21, in www.curia.europa.eu, nella quale si è stabilita la abusività de "la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto".

⁴⁷ A tal proposito, muovendo da una analisi della crisi economica 2007-2008, è stato autorevolmente sostenuto che, proprio alla luce delle peculiarità strutturali dei mercati finanziari, caratterizzati da una naturale instabilità, di cui si è presa maggiore coscienza dopo la crisi, "la tutela della libertà di scelta del consumatore non [può] mai avere, [negli stessi], lo stesso ruolo sistemico che ha nei mercati dei beni di consumo, ripetuto o durevole" (LIBERTINI, *op. cit.*, p. 34).

5. *I problemi rimediali (accenno) e la risorsa ermeneutica offerta dal diritto del lavoro*

Ebbene, in una direttiva che non offre indicazioni in ordine alle informazioni che il professionista deve fornire nella fase precontrattuale di un rapporto di consumo, la Corte di Giustizia sembra assegnare alla trasparenza – sancita nell'art. 5, in combinato disposto con il cons. 20 – la funzione di principio animatore e conduttore di informazioni obbligatorie e strumentali alla miglior cura degli interessi del consumatore, così denunciando una certa insoddisfazione per il rimedio costituito dalla vessatorietà della clausola⁴⁸.

Ma quest'ultimo riferimento ai rimedi aprirebbe ulteriori interrogativi di non poco momento, a partire dal rapporto tra trasparenza e vessatorietà, per passare al ruolo svolto dall'integrazione cogente, con efficacia suppletiva verso il professionista negligente (si pensi all'art. 125-bis, co. 7, Tub), nell'ottica di conservazione del contratto come interpretazione più favorevole al consumatore⁴⁹.

Interrogativi che non possono essere sviscerati in questa sede, perché ci porterebbero ben oltre i confini che si è voluto assegnare alla presente indagine.

E proprio nella ridotta prospettiva assunta si deve riconoscere che, ove si voglia prendere la trasparenza sul serio, è probabilmente necessario emanciparsi dalla mera intellegibilità della clausola e soffermarsi piuttosto sul complesso di informazioni che devono transitare da un soggetto all'altro in sede di contrattazione, comprensive di tutti gli elementi indispensabili per scegliere se accettare o meno di concludere l'affare propostogli sulla base di una decisione pienamente informata e consapevole, nonché dei diritti e delle facoltà che gli competono nel corso dello svolgimento del rapporto.

Un interrogativo allora resta nella mente del cultore del diritto civile che si approccia al tema della trasparenza: quanto vi è di puramente

⁴⁸ VERSACI, *op. cit.*, p. 325.

⁴⁹ Sulla intrasparenza come circostanza dalla quale dedurre la sussistenza o meno di uno squilibrio da sanzionare si vedano PAGLIANTINI, *L'equilibrio soggettivo dello scambio (e l'integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte Costituzionale ed ABF: "il mondo di ieri" o un trompe l'oeil concettuale?*, in *Contratti*, 2014, p. 853 ss.; ID., *Tutela del consumatore e Direttiva n. 93/13 nelle sentenze di Santa Veronica*, in *GI*, 2020, p. 1853 ss.; D'AMICO, *La vessatorietà delle clausole floor*, in *Contratti*, 2017, p. 262 ss.; ID., *La Corte di Giustizia*, cit., p. 5 ss. Sul punto anche VETTORI, *Autonomia privata e contratto giusto*, in *RDPPriv.*, 2000, p. 26 ss.; MINERVINI, *I contratti dei consumatori*, in *Tratt. contratti Roppo*, Vol. IV, Giuffrè, 2006, p. 554 ss.

mercantile nella trasparenza ‘europea’ o quanto essa possa, viceversa, essere un accrescimento per la posizione soggettiva di colui che ne goda, perché intrinsecamente connessa alla sua posizione di persona nell’ordinamento.

Il civilista domestico forse non ha ancora colto la portata personalistica della trasparenza, ma spesso il diritto del lavoro anticipa tendenze (si pensi a GINO GIUGNI e al ruolo che nel Novecento giuridico gli assegna PAOLO GROSSI⁵⁰) che poi si rivelano generali e, per questo, è del tutto naturale affidarci ai cultori della scienza giuslavoristica, a cui spetta il ruolo di lucide avanguardie di correnti che, presto o tardi, percorreranno anche sentieri diversi da quelli a loro tradizionalmente affidati.

⁵⁰ GROSSI, *Il diritto civile in Italia fra moderno e postmoderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Giuffrè, 2021, p. 91 ss.

Abstract

Operata la scelta di limitare l'indagine al settore della contrattazione B2C, l'indagine ricostruisce i contorni del concetto di trasparenza nei rapporti tra professionista e consumatore, avuto particolare riguardo alla evoluzione dello stesso nel pensiero della Corte di Giustizia, così verificando il ruolo della trasparenza nella logica mercantilistica che guida la legislazione europea e le sue possibili evoluzioni in chiave personalistica.

Having opted to confine the investigation to the realm of B2C contracting, the analysis seeks to reconstruct the contours of the concept of transparency in the relationship between professional and consumer, with particular focus on its evolution within the case law of the Court of Justice. In doing so, the study examines the role of transparency within the market-driven logic underpinning European legislation, as well as its potential developments when considered from a more personalistic perspective.

Keywords

Consumatore, debolezza negoziale, trasparenza, informazione, nullità.

Consumer, negotiating weakness, transparency, information, nullity.